

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/218 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, di norma l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.
- (2) Le decisioni di esecuzione 2010/583/UE ⁽²⁾ e 2013/676/UE ⁽³⁾ del Consiglio autorizzano la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per designare il soggetto passivo destinatario di cessioni di prodotti del legno da parte di soggetti passivi quale debitore dell'IVA su tali cessioni («misura speciale»). L'applicazione della misura speciale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 aprile 2022 la Romania ha richiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale, oltre il 31 dicembre 2022. Con lettera del 28 giugno 2022 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive. La Romania le ha fornite con lettera protocollata dalla Commissione il 22 agosto 2022.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Romania agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, con lettera del 1° settembre 2022. Con lettera del 2 settembre 2022 la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 5 settembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (5) In base alle informazioni fornite dalla Romania, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. Inoltre l'analisi fornita dalle autorità rumene indica che la misura si è rivelata efficace nel ridurre l'evasione fiscale. La misura speciale non ha poi alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (6) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi in termini di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, la prosecuzione dell'applicazione della misura speciale non avrebbe un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
- (7) In genere le misure speciali sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se tali misure siano idonee ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale allo scopo di monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell'IVA e la conformità dei soggetti passivi. Le misure speciali dovrebbero affrontare problemi specifici fino alla

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).

